



Città di **SAN PRISCO**  
Provincia di Caserta

---

# **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN  
MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2006  
Testo entrato in vigore in data 01.01.2006*

## INDICE

### **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1	- Oggetto del regolamento . . . . .	Pag.	6
Articolo 2	- Ambito di applicazione del regolamento . . . . .	Pag.	6

### **TITOLO II - PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI**

Articolo 3	- Sanzioni amministrative . . . . .	Pag.	7
Articolo 4	- Principi di legalità. . . . .	Pag.	7
Articolo 5	- Disposizioni concernenti l'autore della violazione . . . . .	Pag.	7
Articolo 6	- Cause di non punibilità . . . . .	Pag.	8
Articolo 7	- Concorso di persone. . . . .	Pag.	8
Articolo 8	- Concorso di violazioni. . . . .	Pag.	9
Articolo 9	- Violazioni continuate . . . . .	Pag.	9
Articolo 10	- Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave . . . . .	Pag.	10
Articolo 11	- Criteri di determinazione della sanzione . . . . .	Pag.	10
Articolo 12	- Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione . . . . .	Pag.	11
Articolo 13	- Criteri per la determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda . . . . .	Pag.	12
Articolo 14	- Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione dell'azienda . . . . .	Pag.	13
Articolo 15	- Trasformazione, fusione e scissione di società . . . . .	Pag.	13
Articolo 16	- Ravvedimento . . . . .	Pag.	13

### **TITOLO III - PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI**

Articolo 17	- Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo. . . . .	Pag.	15
Articolo 18	- Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie . . . . .	Pag.	15
Articolo 19	- Decadenza e prescrizione . . . . .	Pag.	16
Articolo 20	- Riscossione della sanzione. . . . .	Pag.	16
Articolo 21	- Ipoteca e sequestro conservativo. . . . .	Pag.	17
Articolo 22	- Rateazione della sanzione. . . . .	Pag.	17
Articolo 23	- Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazioni . . . . .	Pag.	17

**TITOLO IV - LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI**

**CAPO I - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 24	- Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione. . . . .	Pag.	19
Articolo 25	- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione. . . . .	Pag.	19
Articolo 26	- Criteri di graduazione della sanzione per dichiara_ zione infedele . . . . .	Pag.	19
Articolo 27	- Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto. Criteri di graduazione . . .	Pag.	20
Articolo 28	- Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto . . . . .	Pag.	20
Articolo 29	- Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto . . . . .	Pag.	20
Articolo 30	- Riduzione delle sanzioni . . . . .	Pag.	20
Articolo 31	- Adesione del contribuente. . . . .	Pag.	21
Articolo 32	- Interessi moratori . . . . .	Pag.	21

**CAPO II - SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 33	- Sanzioni per omessa o infedele denuncia. . . . .	Pag.	22
Articolo 34	- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia. . . . .	Pag.	22
Articolo 35	- Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele . . . . .	Pag.	22
Articolo 36	- Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione. . . . .	Pag.	22
Articolo 37	- Sanzioni per omesso pagamento della tassa . . . . .	Pag.	23
Articolo 38	- Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa . . . . .	Pag.	23
Articolo 39	- Riduzione delle sanzioni. . . . .	Pag.	23
Articolo 40	- Adesione del contribuente. . . . .	Pag.	24
Articolo 41	- Interessi moratori . . . . .	Pag.	24

**CAPO III - SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Articolo 42	- Sanzioni per omessa o infedele denuncia. . . . .	Pag.	25
Articolo 43	- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia. . . . .	Pag.	25
Articolo 44	- Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele . . . . .	Pag.	25

Articolo 45	- Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione. . . . .	Pag.	25
Articolo 46	- Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione . . . . .	Pag.	26
Articolo 47	- Riduzione delle sanzioni. . . . .	Pag.	26
Articolo 48	- Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo. . . . .	Pag.	27
Articolo 49	- Adesione del contribuente. . . . .	Pag.	27
Articolo 50	- Interessi moratori . . . . .	Pag.	27
Articolo 51	- Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento	Pag.	27

**CAPO IV - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Articolo 52	- Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia . . . . .	Pag.	28
Articolo 53	- Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia. . . . .	Pag.	28
Articolo 54	- Criteri di graduazione della sanzione per dichiara_ zione o denuncia infedele . . . . .	Pag.	28
Articolo 55	- Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta. Criteri di graduazione. . . . .	Pag.	29
Articolo 56	- Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione . . . . .	Pag.	29
Articolo 57	- Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta. . . . .	Pag.	30
Articolo 58	- Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta . . . . .	Pag.	30
Articolo 59	- Riduzione delle sanzioni. . . . .	Pag.	30
Articolo 60	- Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo. . . . .	Pag.	31
Articolo 61	- Adesione del contribuente. . . . .	Pag.	31
Articolo 62	- Interessi moratori . . . . .	Pag.	31

**TITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE DEL COMUNE**

Articolo 63	- Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981	Pag.	32
Articolo 64	- Pagamenti in via breve . . . . .	Pag.	32

**TITOLO VI - LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE**

Articolo 65	- Abrogazione di norme. . . . .	Pag.	33
-------------	---------------------------------	------	----

---

---

REGOLAMENTO APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

---

---

Articolo 66	-	Pubblicità del regolamento e degli atti. . . . .	Pag.	33
Articolo 67	-	Entrata in vigore. . . . .	Pag.	33
Articolo 68	-	Casi non previsti dal regolamento. . . . .	Pag.	33
Articolo 69	-	Rinvio dinamico . . . . .	Pag.	33
Articolo 70	-	Tutela dei dati personali . . . . .	Pag.	33

## **TITOLO I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni, e dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che reca disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento**

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:
  - a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
  - d) Imposta comunale sugli immobili
2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti e ordinanze del Comune.
3. Per quanto concerne gli altri tributi, distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina generale di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V del presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI**

#### **Art. 3 - Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

#### **Art. 4 - Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

#### **Art. 5 - Disposizioni concernenti l'autore della violazione**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

#### **Art. 6 - Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

#### **Art. 7 - Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

### **Art. 8 - Concorso di violazioni**

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 per cento.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 per cento.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del doppio.
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

### **Art. 9 - Violazioni continuate**

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 per cento.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100 per cento.
5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole

violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 10 - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

#### **Art. 11 - Criteri di determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. La sanzione può essere aumentata fino al 50 per cento nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le

costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

3. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.
4. L'applicazione della percentuale da applicare a ogni singolo caso concreto è demandata alla valutazione del funzionario responsabile del tributo, tenuto conto dei criteri dettati dalla normativa in vigore.

**Art. 12 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa**

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede 51.645 euro salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.
9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di 51.645 euro, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.
10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.
11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

**Art. 13 - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda**

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.
3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.
4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

**Art. 14 - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda**

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

#### **Art. 15 - Trasformazione, fusione e scissione di società**

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### **Art. 16 - Ravvedimento**

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
  - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
  - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il

soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

**TITOLO III**  
**PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED**  
**IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**  
**LA TUTELA CAUTELARE**  
**LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI**

**Art. 17 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo**

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

**Art. 18 - Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie**

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
  - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
  - b) produzione delle deduzioni difensive;
  - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

#### **Art. 19 - Decadenza e prescrizione**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

#### **Art. 20 - Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

### **Art. 21 - Ipoteca e sequestro conservativo**

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

### **Art. 22 - Rateazione della sanzione**

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:
  - per le sanzioni di importo da € 150,00 e fino ad € 500,00 può essere disposta una rateazione fino a 12 rate mensili;
  - oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 24 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

### **Art. 23 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione**

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

**TITOLO IV**  
**LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI**

**CAPO I**  
**SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA**  
**PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 24 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

**Art. 25 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione**

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 24, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 120 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 51,00;
  - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 103,00;
  - c) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 154,00.

**Art. 26 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele**

1. Nei casi in cui al comma 2 dell'articolo 24, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate (34):
  - a) si applica la sanzione pari al 60 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 20,66 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - b) si applica la sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 51,00 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - c) si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 103,00 dell'imposta o del diritto dovuti.

**Art. 27 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00. La sanzione può essere applicata per un importo superiore al minimo ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari a € 129,00 se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;
  - b) si applica la sanzione pari a € 258,23 se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

**Art. 28 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

**Art. 29 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 516,45.
2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di € 103,00.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 258,00.

**Art. 30 - Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino al 25 per cento ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
  - a) al 50 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;
  - b) al 25 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

#### **Art. 31 - Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 28, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 32 - Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

**CAPO II**  
**SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Art. 33 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

**Art. 34 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia**

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 33, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 120 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 51,00;
  - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 103,00;
  - c) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 154,00.

**Art. 35 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele**

1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 33, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 per cento della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a. si applica la sanzione pari al 60 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 20,66 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - b. si applica la sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 51,00 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - c. si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 103,00 dell'imposta o del diritto dovuti.

**Art. 36 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione

da euro 51,00 a euro 258,00. La sanzione può essere applicata per un importo superiore al minimo ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a euro 129,00 se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche dell'occupazione;
- b) si applica la sanzione pari a euro 258,00 se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione dell'occupazione.

### **Art. 37 - Sanzioni per omesso pagamento della tassa**

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

### **Art. 38 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 516,45.
2. Se i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue si applica la sanzione amministrativa di euro 103,00.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento della tassa non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di euro 258,00.

### **Art. 39 - Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino al 25 per cento ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
  - a) al 50 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;
  - b) al 25 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

#### **Art. 40 - Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'articolo 37, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 41 - Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

**CAPO III**  
**SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Art. 42 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

**Art. 43 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia**

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 42, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 120 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 51,00;
  - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 103,00;
  - c) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 154,00.

**Art. 44 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele**

1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 42, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 per cento della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 60 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 20,66 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - b) si applica la sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 51,00 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - c) si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 103,00 dell'imposta o del diritto dovuti.

**Art. 45 - Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che

attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La sanzione può essere applicata per un importo superiore a euro 51,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a euro 77,47 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione del codice fiscale;
- b) si applica la sanzione pari a euro 103,00 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- c) si applica la sanzione pari al 258,00 se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

**Art. 46 - Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.**

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La sanzione può essere applicata per un importo superiore a euro 51,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari a euro 103,00 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
  - b) si applica la sanzione pari a euro 154,00 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dalla tassa;
  - c) si applica la sanzione pari a euro 258,00 se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui al citato art. 73, comma 3-*bis*.
2. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione, la sanzione può essere applicata per un importo pari ad € 103,00.

**Art. 47 - Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino al 25 per cento ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta

per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
  - a) al 50 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;
  - b) al 25 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

#### **Art. 48 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo**

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 49 - Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 45 e 46, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

#### **Art. 50 - Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

#### **Art. 51 - Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'articolo 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

**CAPO IV**  
**SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA**  
**COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Art. 52 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

**Art. 53 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia**

1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 52, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 per cento della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 120 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 51,00;
  - b) si applica la sanzione pari al 150 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 103,00;
  - c) si applica la sanzione pari al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se il loro ammontare supera le € 154,00.

**Art. 54 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele**

1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 52, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 per cento della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari al 60 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 20,66 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - b) si applica la sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 51,00 dell'imposta o del diritto dovuti;
  - c) si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore ad € 103,00 dell'imposta o del diritto dovuti.

**Art. 55 - Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00. La sanzione può essere applicata per un importo superiore a euro 51,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari a euro 103,29 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi alla ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;
  - b) si applica la sanzione pari a euro 258,00 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

**Art. 56 - Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.**

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata o incompleta o infedele restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00.
2. In particolare, la sanzione di cui al comma precedente può essere applicata per un importo pari ad € 103,00 quando la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta, o comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dell'imposta ovvero comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli.
3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore ad euro 51,00 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
  - a) si applica la sanzione pari a euro 103,00 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
  - b) si applica la sanzione pari a euro 258,00 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
  - c) si applica la sanzione pari a euro 258,00 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a terreni agricoli;
  - d) si applica la sanzione pari a euro 129,11 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;

- e) si applica la sanzione pari a euro 129,00 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
- f) si applica la sanzione pari a euro 129,00 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a terreni agricoli.

#### **Art. 57 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso dal comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

#### **Art. 58 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 516,45.
2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di euro 258,00.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di euro 516,45.

#### **Art. 59 - Riduzione delle sanzioni**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino al 25 per cento ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
  - a) al 50 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 per cento del tributo;
  - b) al 25 per cento del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 per cento del tributo.

**Art. 60 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo**

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**Art. 61 - Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 63, 64 e 65, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

**Art. 62 - Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

**CAPO V**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONE AI**  
**REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE DEL COMUNE**

**Art. 63 – Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981**

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

**Art. 64 – Pagamenti in via breve**

1. A fronte delle violazioni di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con il pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al precedente articolo 2, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge n. 689/1981.

## **TITOLO V**

### **LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE**

#### **Art. 65 - Abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia limitatamente alle parti incompatibili e dispiega la propria efficacia dalla sua entrata in vigore.

#### **Art. 66 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 67 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2006; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

#### **Art. 68 - Casi non previsti**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

#### **Art. 69 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

#### **Art. 70 - Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

\*\*\*\*\*